



Ministero dell'Interno
DIPARTIMENTO PER LE LIBERTÀ CIVILI E L'IMMIGRAZIONE

Direzione Centrale per le Politiche Migratorie
Autorità Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione

Roma, data del protocollo

AI SIGG. PREFETTI
Titolari di UU.TT.G.
LORO SEDI

AL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO
PER LA PROVINCIA AUTONOMA
TRENTO

AL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO
PER LA PROVINCIA AUTONOMA
BOLZANO

AL SIG. PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE
DELLA VALLE D'AOSTA
AOSTA

ALLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO
Servizio Mercato del lavoro
BOLZANO

ALLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Servizio Lavoro
TRENTO

ALLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
Direzione Centrale Lavoro,
Formazione, Istruzione e Famiglia
Servizio politiche del lavoro
TRIESTE

ALLA REGIONE SICILIANA
Assessorato Regionale della Famiglia,
delle Politiche Sociali e del Lavoro
PALERMO



Ministero dell'Interno
DIPARTIMENTO PER LE LIBERTÀ CIVILI E L'IMMIGRAZIONE
Direzione Centrale per le Politiche Migratorie
Autorità Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione

e. p.c.

AL MINISTERO DELL'INTERNO
- Gabinetto
- Dipartimento della Pubblica Sicurezza
Direzione Centrale dell'Immigrazione
e della Polizia delle Frontiere
SEDE

AL MINISTERO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI
- Gabinetto
- Dipartimento per le Politiche Sociali
Del Terzo Settore e Migratorie
Direzione Generale dell'Immigrazione e
Delle Politiche di Integrazione

ALL'ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO
- Direzione centrale per la tutela,
la vigilanza e la sicurezza del lavoro
- Direzione centrale coordinamento giuridico
ROMA

Alla Direzione Centrale per la programmazione
e i servizi generali
Ufficio II: sistema informatico
SEDE

OGGETTO: Decreto-legge 3 ottobre 2025, n. 146, recante "Disposizioni urgenti in materia di ingresso regolare di lavoratori e cittadini stranieri, nonché di gestione del fenomeno migratorio".

Nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 230 in data 3 ottobre 2025, è stato pubblicato il decreto-legge recante "Disposizioni urgenti in materia di ingresso regolare di lavoratori e cittadini stranieri, nonché di gestione del fenomeno migratorio".



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER LE LIBERTÀ CIVILI E L'IMMIGRAZIONE

Direzione Centrale per le Politiche Migratorie
Autorità Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione

Il decreto si inserisce nel solco degli interventi normativi intesi a conseguire un progressivo affinamento del quadro giuridico statutale nella delicata materia dell'immigrazione, ivi compresa la disciplina del lavoro dei cittadini stranieri nel nostro Paese.

Per quanto di interesse delle SS.LL., si citano in particolare, il decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 maggio 2023, n. 50, recante *“Disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legali di lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare”* e il decreto-legge 11 ottobre 2024, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 2024, n. 187, recante *“Disposizioni urgenti in materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri, di tutela e assistenza alle vittime di caporalato, di gestione dei flussi migratori e di protezione internazionale, nonché dei relativi procedimenti giurisdizionali”* in quanto recanti anche disposizioni in materia di lavoro.

Ciò premesso, il decreto legge in oggetto prosegue nell'opera di affinamento e razionalizzazione della normativa, anche nel settore del lavoro, con l'obiettivo di conseguire un ulteriore efficientamento del generale sistema nazionale di lavoro dei cittadini stranieri, a beneficio sia dell'efficienza degli Sportelli Unici dell'Immigrazione delle Prefetture – Uffici territoriali del Governo, sia della stessa utenza rappresentata dai datori di lavoro e dai lavoratori stranieri da ammettere in Italia.

In particolare, l'**articolo 1, comma 1, lettere a) e b)**, del decreto interviene sul termine di decorrenza previsto per il rilascio del nulla osta al lavoro subordinato, sia stagionale che non stagionale, relativamente alle domande presentate nell'ambito dei decreti flussi, novellando l'articolo 22, comma 5 e l'articolo 24, comma 2, del Testo unico dell'immigrazione di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (di seguito T.U.I.).

Ai sensi del nuovo articolo 22, comma 5, del T.U.I. il termine massimo di sessanta giorni previsto per il rilascio del nulla osta al lavoro subordinato decorre non più dalla data di presentazione della richiesta, ma *“dalla data di imputazione della richiesta alle quote di ingresso di cui all'articolo 21, comma 1, primo periodo”* del T.U.I.

Tale soluzione normativa consente ai SUI di effettuare l'istruttoria delle pratiche che gradualmente entrano in quota.

Per la medesima finalità è stato analogamente novellato l'articolo 24 sul lavoro stagionale, che per i profili procedurali richiama l'applicabilità delle disposizioni dell'articolo 22, ad eccezione di talune disposizioni espressamente indicate. Pertanto, ai sensi dell'articolo 24, comma 1, del T.U.I., il nulla osta per lavoro subordinato



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER LE LIBERTÀ CIVILI E L'IMMIGRAZIONE

Direzione Centrale per le Politiche Migratorie
Autorità Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione

stagionale deve essere rilasciato entro 20 giorni **dalla data in cui la domanda è stata imputata alla quota** di ingresso.

Quanto sopra deve però tener conto, con specifico riferimento alle richieste di lavoro per i lavoratori provenienti dal Bangladesh, dal Pakistan, dallo Sri Lanka e dal Marocco così come da Decreto del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale n. 41517/89/BIS del 25 febbraio 2025.

L'**articolo 1**, comma 1, lettere c), d), e), f), g) e h), introduce in via stabile, per le particolari fattispecie di lavoro disciplinate dagli articoli 27, 27-bis, 27-ter, 27-quater, 27-quinquies e 27-sexies del T.U.I. – escluse dalle quote di ingresso stabilite dal D.P.C.M. di cui all'articolo 3, comma 4, del medesimo Testo unico – l'obbligo di verifica della veridicità delle dichiarazioni rese dal datore di lavoro o dall'ente ospitante ai fini del rilascio del nulla osta al lavoro.

Tali controlli, già sperimentati con esito positivo nel corso del decreto flussi 2025 in attuazione dell'articolo 2, comma 1, del già citato decreto-legge n. 145/2024, sono ora resi strutturali.

Le verifiche sono effettuate secondo le modalità e con gli effetti previsti dall'articolo 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico sulla documentazione amministrativa).

Con le modifiche introdotte, il controllo di veridicità – già previsto per la fase di precompilazione delle domande di nulla osta per lavoro subordinato, viene ora esteso a **tutte le procedure di autorizzazione all'ingresso di lavoratori stranieri di competenza dello Sportello Unico per l'Immigrazione, anche al di fuori degli ingressi per lavoro autorizzati nell'ambito delle quote di cui all'articolo 3, comma 4 del T.U.I.**

L'intervento normativo trae origine dai risultati positivi registrati durante il decreto flussi 2025, migliorando l'efficienza e l'efficacia dell'attività amministrativa degli Sportelli Unici per l'Immigrazione, grazie all'attivazione di un sistema di controllo preventivo reso possibile dall'interoperabilità tra il portale informatico del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno e i servizi di Unioncamere, Agenzia delle Entrate, INPS e Agenzia delle Dogane.

Si precisa che i controlli di veridicità vengono effettuati **in modo sistematico e non a campione**, mediante l'interoperabilità tra sistemi informatici. Le verifiche saranno svolte su tutte le domande e rappresentano un passaggio preliminare rispetto alla compilazione della richiesta di nulla osta da parte del datore di lavoro.

L'**articolo 2** del decreto, mediante l'introduzione dei commi 2-bis.1 e 2-bis.2 nell'articolo 22 del T.U.I., consolida a livello generale, introducendolo a regime, il meccanismo procedurale della *precompilazione dei moduli di domanda*, anch'esso sperimentato con esito positivo - limitatamente all'anno 2025 - in attuazione dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 145/2024.

In particolare, il comma 2-bis.1 stabilisce che i datori di lavoro, nonché le organizzazioni dei datori di lavoro indicate nell'articolo 24-bis, comma 3 del T.U.I., che



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER LE LIBERTÀ CIVILI E L'IMMIGRAZIONE

Direzione Centrale per le Politiche Migratorie
Autorità Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione

intendano presentare domanda di nulla osta al lavoro subordinato (anche stagionale) nei giorni fissati dai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 3, comma 4 del T.U.I., devono procedere alla **precompilazione** dei moduli di domanda tramite il portale Servizi Ali.

Contestualmente all'accesso al sistema di precompilazione, vengono effettuati i controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese dagli utenti, secondo le modalità e con gli effetti previsti dal citato articolo 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

Il comma 2-bis.2 prevede che i datori di lavoro, operando come utenti privati, possano presentare **al massimo tre domande di nulla osta al lavoro subordinato per ciascun anno di applicazione dei decreti flussi** emanati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

Tale limite non si applica:

- alle domande presentate per il tramite delle organizzazioni datoriali di categoria di cui all'articolo 24-bis;
- alle domande inoltrate dai soggetti abilitati o autorizzati ai sensi dell'articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12.

In queste ipotesi, i soggetti intermediari devono garantire che il numero delle domande sia **proporzionato al volume d'affari, ai ricavi o ai compensi dichiarati ai fini fiscali**, considerando anche il numero di dipendenti e il settore di attività dell'impresa.

Le medesime disposizioni si applicano anche al **lavoro stagionale**, come stabilito dall'articolo 24, comma 1, del T.U.I., nella formulazione introdotta dalla lettera b) dell'articolo in commento, che richiama i nuovi commi 2-bis.1 e 2-bis.2 dell'articolo 22.

L'**articolo 3** del decreto-legge sostituisce il comma 9-bis dell'articolo 5 del T.U.I., introducendo la possibilità per i cittadini stranieri di svolgere attività lavorativa regolare **anche nelle more della conversione del permesso di soggiorno**.

In questo modo, la disciplina viene allineata a quanto già previsto per i casi di rilascio o rinnovo del permesso.

Pertanto:

- lo straniero, anche se non viene rispettato il termine di 60 giorni previsto dall'art. 5 comma 9 del T.U.I., può continuare a soggiornare regolarmente in Italia e svolgere attività lavorativa temporanea, purché siano rispettati gli altri requisiti di legge;
- tale possibilità resta valida fino ad eventuale comunicazione dell'Autorità di pubblica sicurezza, da notificare anche al datore di lavoro, circa l'esistenza di motivi ostativi al rilascio, al rinnovo o alla conversione del permesso;
- lo svolgimento dell'attività lavorativa è consentito a condizione che lo straniero sia in possesso della ricevuta rilasciata dal competente ufficio, attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di rilascio, rinnovo o conversione e che siano adempiuti gli ulteriori obblighi previsti dalla normativa.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER LE LIBERTÀ CIVILI E L'IMMIGRAZIONE

Direzione Centrale per le Politiche Migratorie
Autorità Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione

L'**articolo 5** del decreto, recante "*Ingressi fuori quota per l'assunzione di lavoratori domestici per l'assistenza di grandi anziani e persone con disabilità*", estende al periodo 2026-2028 la disciplina prevista dall'articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 145/2024 convertito con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 2024, n.187, relativa al meccanismo di ingresso nel territorio nazionale dei lavoratori da impiegare nel settore dell'assistenza familiare o sociosanitaria a favore di persone con disabilità al di fuori delle quote, di cui all'art. 3 comma 4 del T.U.I. per l'assistenza di grandi anziani e persone con disabilità.

In particolare, il citato art. 2, comma 2 del D.L.145/2024, così come modificato, prevede che per l'anno 2025 e **per ciascuno degli anni** dal 2026 al 2028 entro il numero massimo annuo di 10.000 istanze, possano essere rilasciati nulla osta al lavoro subordinato, per l'assunzione di lavoratori destinati all'assistenza:

- di **persone con disabilità**, come definite dall'articolo 2 del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62;
- di **persone grandi anziani**, come definite dall'articolo 2, lettera b), del decreto legislativo 15 marzo 2024, n. 29.

La richiesta di nulla osta, per assunzioni a tempo determinato o indeterminato, **deve** essere presentata allo Sportello Unico per l'Immigrazione territorialmente competente, tramite il Portale servizi ALI, **esclusivamente** per il tramite:

- delle Agenzie per il Lavoro (APL) regolarmente iscritte all'albo informatico di cui all'art. 4, comma 1, lettere a), b) e c), del d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276;
- delle associazioni datoriali firmatarie del vigente contratto collettivo nazionale del settore domestico.

La domanda deve essere compilata utilizzando il **modello A-bis fuori quota**.

Le richieste possono riguardare l'assistenza personale del datore di lavoro, del coniuge o di parenti/affini entro il secondo grado. Nei casi previsti dall'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, la richiesta può estendersi anche ai parenti entro il terzo grado del datore di lavoro, anche se non conviventi, purché residenti in Italia. **È esclusa la possibilità di assumere come lavoratori il coniuge o parenti/affini entro il terzo grado del datore di lavoro.**

Alle domande, le Agenzie per il Lavoro e le Associazioni datoriali incaricate devono allegare la documentazione che dimostri i requisiti previsti dall'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 145/2024, e in particolare:

- la certificazione della disabilità (ai sensi dell'art. 2 del d.lgs. n. 62/2024);
- l'attestazione dell'età anagrafica per i "grandi anziani" (ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 29/2024).

La presentazione della domanda e il rilascio del nulla osta seguono le disposizioni dell'articolo 22 del T.U.I., **con esclusione del comma 5.01 e, dunque, senza applicazione dell'automatismo nel rilascio del nulla osta dopo che siano trascorsi i sessanta giorni previsti dal comma 5 del citato articolo.**

Pertanto, il nulla osta viene rilasciato previa verifica, da parte dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro, del rispetto dei requisiti e delle procedure previste dall'articolo 24-bis del T.U.I. nonché dei requisiti di sicurezza da parte della Questura. Inoltre, in



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER LE LIBERTÀ CIVILI E L'IMMIGRAZIONE

Direzione Centrale per le Politiche Migratorie
Autorità Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione

fase di presentazione delle domande sono previsti i controlli di veridicità delle dichiarazioni fornite dal datore di lavoro, secondo quanto stabilito dall'articolo 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

Nei primi dodici mesi di effettiva occupazione in Italia, i lavoratori stranieri assunti per attività di assistenza familiare o sociosanitaria possono svolgere **esclusivamente l'attività lavorativa per la quale è stato rilasciato il nulla osta**, nel rispetto delle condizioni di ammissione.

Eventuali cambiamenti di datore di lavoro, purché riferiti alla stessa tipologia di attività, sono subordinati all'**autorizzazione preventiva dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro** competente.

Allo scadere dei dodici mesi, ai sensi dell'art. 5, comma 6, i lavoratori possono accedere anche ad altre attività lavorative. In tali casi, le istanze di **rinnovo del permesso di soggiorno** devono essere presentate direttamente alla **Questura territorialmente competente**, senza necessità di attivare nuovamente la procedura di rilascio del nulla osta da parte degli Sportelli Unici per l'Immigrazione.

L'**articolo 6** del decreto-legge sostituisce il comma 1 dell'articolo 27-bis del T.U.I., prevedendo che l'ingresso di cittadini stranieri ammessi a partecipare a programmi di **attività di volontariato** di interesse generale e utilità sociale avvenga nell'ambito di un contingente triennale. Sarà previsto un apposito modello di domanda nel Portale servizi ALI.

Tale contingente è stabilito con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adottato di concerto con i Ministri dell'interno e degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sentito il Consiglio nazionale del Terzo settore previsto dall'articolo 59 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore).

Infine, l'**articolo 7** interviene in materia di **ricongiungimento familiare** di cittadini stranieri regolarmente presenti sul territorio nazionale, disciplinato dall'articolo 29 del T.U.I.

In particolare, il termine entro il quale gli Sportelli Unici per l'Immigrazione delle Prefetture – U.T.G. devono rilasciare il nulla osta al ricongiungimento familiare è elevato da **90 a 150 giorni**.

Alla luce delle sopraesposte indicazioni, si pregano le SS.LL. di voler informare di quanto precede i rispettivi Dirigenti degli Sportelli Unici, nonché di dare la più ampia diffusione della presente, anche per il tramite del Consiglio Territoriale per l'Immigrazione.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER LE LIBERTÀ CIVILI E L'IMMIGRAZIONE

Direzione Centrale per le Politiche Migratorie
Autorità Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione

Il Dipartimento della Pubblica Sicurezza, che legge per conoscenza, vorrà informare le Questure della Repubblica.

Si informa che in merito agli aspetti tecnico-informatici delle procedure verrà diramata apposita circolare.

Si resta a disposizione per ogni ulteriore chiarimento ritenuto necessario.

IL DIRETTORE CENTRALE

PREFETTO

(Lulli)
[Handwritten signature]